



COMUNE DI AMOROSI

(Prov. Benevento)

REGOLAMENTO TARI

(art. 1, cc. 641 e succ., legge 27 dicembre 2013, n. 147)

METODO NORMALIZZATO

Nel presente regolamento sono inserite le risultanze della Deliberazione di ARERA n. 18 GENNAIO 2022, n. 15/2022/R/RIF “REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI” e dell’Allegato A – TQRIF. Il costante divenire del quadro normativo rende opportuno e/o necessario per ciascun ente liberamente adeguare e modellare le modifiche proposte in funzione tanto delle proprie scelte gestionali quanto delle specificità anche organizzative.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- Art. 2 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
- Art. 3 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO
- Art. 5 - SOGGETTO PASSIVO
- Art. 6 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO
- Art. 7 - DEFINIZIONI
- Art. 8 - LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO
- Art. 9 - DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
- Art. 10 - AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO
- Art. 11 - DECORRENZA DEL TRIBUTO
- Art. 12 - VINCOLO DI SOLIDARIETA'
- Art. 13 - ISTITUZIONI SCOLASTICHE

CAPO II

COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI

- Art. 14 - PIANO FINANZIARIO
- Art. 15 - COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA
- Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

- Art. 17 - CATEGORIE DI CONTRIBUENZA
- Art. 18 - UTENZE DOMESTICHE
- Art. 19 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 20 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- Art. 21 - UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 22 - CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 23 - DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
- Art. 24 - AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE
- Art. 25 - APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

CAPO IV
DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE
ESENZIONI

- Art. 26 - ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
- Art. 27 – RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO
- Art. 28 – ULTERIORI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- Art. 29 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO
- Art. 30 - RIDUZIONI PER AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE COMPOSTAGGIO DOMESTICO
- Art. 31 – RIDUZIONI UENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 32 – RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI
- Art. 33 – ESENZIONE DAL TRIBUTO

CAPO V
DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO E TRIBUTO PROVINCIALE

- Art. 34 - TRIBUTO GIORNALIERO
- Art. 35 - TRIBUTO PROVINCIALE

CAPO VI
DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

- Art. 36 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
- Art. 37 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
- Art. 38 - TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO
- Art. 39 - DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ANCHE DEI VERSAMENTI ORDINARI
- Art. 40 - INTERESSI
- Art. 41 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE
- Art. 42 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- Art. 42 bis - RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI
- Art. 43 - FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

CAPO VII
ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 44 - ACCERTAMENTI

Art. 45 - SANZIONI

Art. 46 - CONTENZIOSO

Art. 47 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 48 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

Art. 49 - ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Il predetto prelievo, di natura tributaria, è finalizzato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.
3. La classificazione dei rifiuti urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui al D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e secondo le disposizioni regolamentari vigenti.
4. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della legge n. 147/2013.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, integra la disciplina legislativa della tassa sui rifiuti, stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti della legge n. 147/2013.
2. Il presente regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:
 - a) definire i coefficienti e i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo;
 - b) classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dal legislatore nazionale, in considerazione della potenzialità dei rifiuti conferiti;
 - c) esercitare la potestà regolamentare attribuita ai Comuni ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni e agevolazioni previste dal legislatore.

Art. 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini della gestione e della classificazione dei rifiuti, ad ogni effetto di legge, si richiamano le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice Ambientale) come modificato dal D.lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5
SOGGETTO PASSIVO

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tariffa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci.

5. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, B&B e simili) la tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività è conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio.

Art. 6

PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiuso su tre lati, a qualsiasi uso adibiti.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata da titolare di pubblica autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di utenze non domestiche, fatta eccezione per le aree operative.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) **utenze domestiche**, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 8

LOCALI ESCLUSI DAL TRIBUTO

- 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
- 2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a. le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
 - b. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati agli usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;

- c. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, per il periodo durante il quale permangono queste condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
 - d. le superfici dei condomini di cui all'articolo 1117 del codice civile, relative alle scale e agli ingressi, purché non utilizzati in via esclusiva;
 - e. le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola o delle attività connesse ai sensi dell'art. 2135 C.C.
 - f. solai e sottotetti non collegati da scale fisse, ascensori o montacarichi, e con altezze inferiori a m. 1,5;
 - g. i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato (chiese e sagrestie);
3. Sono altresì esclusi dal tributo:
- a. i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri. In particolare, sono escluse le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
 - b. i locali e le aree per i quali l'esclusione sia comunque prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nel caso di locali esclusi dal tributo ai sensi delle precedenti lettere a) o b) del comma 3 che si trovino all'interno di fabbricati a destinazione ordinaria e quindi accatastati assieme a locali soggetti al tributo, la loro incidenza in termini di superficie da sottrarre al tributo viene calcolata in maniera proporzionale alla superficie calpestabile, tenuto conto delle superfici convenzionali che influiscono sulla superficie catastale.
5. Le circostanze che determinano la non assoggettabilità al tributo devono essere indicate nella dichiarazione di attivazione o di variazione dell'occupazione o conduzione e debitamente riscontrate in base ad elementi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione comprovante la produzione dei rifiuti dei rifiuti di cui ai commi precedenti.
6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente

articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa/infedele dichiarazione.

Art. 9

DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI

1. Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicato il tributo medesimo.

Art. 10

AREE ESCLUSE DAL TRIBUTO

1. Sono escluse dall'applicazione del tributo, oltre alle superfici scoperte in condizioni analoghe a quelle indicate al comma 3 dell'articolo 8, le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle civili abitazioni e alle aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, purché non utilizzate in via esclusiva.
2. Sono altresì escluse:
 - a) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - b) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - d) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

Art. 11

DECORRENZA DEL TRIBUTO

1. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
2. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di

cui all'articolo 38, con rimborso del tributo eventualmente versato, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione della detenzione, occupazione o possesso il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente/contribuente, che ha presentato la dichiarazione di cessazione, dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree ovvero se il tributo sia stato assolto dal detentore, occupante o possessore subentrante.
4. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'articolo 38, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente/contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.
5. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 4, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

Art. 12

VINCOLO DI SOLIDARIETA'

1. I soggetti passivi che detengono od occupano i locali o le aree, come individuate ai precedenti articoli 6 e 9, sono tenuti al versamento del tributo con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 13

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

CAPO II
COSTI DEL SERVIZIO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi del trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 36/2003. Sono esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono direttamente a proprie spese i produttori medesimi.
2. Il Piano Economico Finanziario è predisposto dal soggetto gestore giusta delibera di ARERA n. 363/2021/rif/r e delle successive deliberazione e determinazioni assunte in materia dalla medesima autorità.
3. Il Piano Finanziario è approvato/validato dal Gestore del Servizio, ovvero dall'autorità competente ai sensi della vigente disciplina normativa.

Art. 15

COMMISURAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata sulla base dei criteri contenuti nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, ed è determinata sulla base del Piano Finanziario, redatto e approvato dalle autorità competenti ai sensi della vigente normativa in materia.
3. Le tariffe sono determinate con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 16

COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi. La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio.

CAPO III

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

Art. 17

CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158
2. Le categorie di contribuenza sono quelle individuate nel D.P.R. n. 158/1999.
3. I locali e/o le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. n. 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Le categorie di utenza non domestica sono determinate sulla base delle certificazioni rilasciate dagli organi competenti per l'autorizzazione all'esercizio di attività. Il comune si riserva di verificare la documentazione prodotta dall'utente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.
5. Al fine dell'applicazione della tariffa in ciascuna delle suddette categorie si intendono ricompresi anche eventuali locali di servizio e pertinenze (es. depositi, uffici, servizi) a meno che non siano accatastati autonomamente.

Art. 18

UTENZE DOMESTICHE

1. Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle pertinenze di queste, quali soffitte, solai, cantine, garage, ecc.

2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali.

3. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dai successivi art. 37 e 38, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti, le quali sono comunicate periodicamente dall'ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, il numero degli occupanti si presume pari a uno.

6. I soggetti residenti non vengono conteggiati nel nucleo familiare, purché venga presentata apposita istanza, qualora:

- a) il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio, per un periodo di durata superiore a sei mesi;
- b) il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocata in casa di riposo a seguito di ricovero permanente.

7. La decorrenza della variazione alla composizione del nucleo familiare di cui al comma 6 decorre dalla data di presentazione della relativa istanza.

8. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche a fini diversi dall'applicazione della tariffa, emerga un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

Art. 19

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

Art. 20

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal D.P.R. 27

aprile 1999, n. 158, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare, corretta con uno specifico coefficiente di adattamento.

2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti.
3. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione, anche se appartenenti a nuclei anagraficamente distinti.

Art. 21

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche riguardano i soggetti che occupano locali e/o aree nell'esercizio di un'attività con o senza scopo di lucro.
2. La tariffa delle utenze non domestiche è rapportata alla superficie dei predetti immobili, applicando opportuni coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto.

Art. 22

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee come da allegato A, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. In particolare, vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/1999, a cui vengono applicati i corrispondenti coefficienti potenziali di produzione del rifiuto.
4. Per ulteriori categorie di utenze non previste dal D.P.R. n. 158/1999 verranno assunti coefficienti acquisiti a seguito di monitoraggi eseguiti sul territorio.
5. La quota variabile della tariffa delle utenze è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

Art. 23

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da

quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

2. Per i locali la superficie calpestabile è misurata sul filo interno dei muri.
3. Nel calcolo della superficie totale, le frazioni di metro quadrato, fino a 0,50 metri quadrati, vengono arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate per eccesso.
4. Ai soli fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza della superficie calpestabile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Dal 1° gennaio dell'anno successivo alla emanazione dell'apposito provvedimento previsto dall'articolo 1, comma 645, della legge n. 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
6. Per le unità immobiliari a destinazione speciale (categorie catastali del gruppo D ed E), la superficie imponibile è comunque quella calpestabile.

Art. 24

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo la parte operativa.
2. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

Art. 25

APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Come previsto al comma 656 dell'art. 1, della legge n. 147/2013 il tributo è dovuto nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, qualora tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI

Art. 26

ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di dichiarazione iniziale ovvero, in mancanza, a seguito di presentazione di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

Art. 27

RIDUZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento TA.RI., sono previste le seguenti riduzioni sulla parte variabile della tariffa:

N.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %
1	Famiglia con componente diversamente abile	25
2	Abitazioni tenute a disposizione o per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	25

2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il

recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Dal 1° gennaio 2021 è ridotta al 33% la TARI dovuta relativamente ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. La riduzione di cui al presente articolo è concessa a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

Art. 28

RIDUZIONI PER MINORE PRODUZIONE DI RIFIUTI

1. Sono riconosciute riduzioni tariffarie in relazione ai seguenti criteri:
 - a) le utenze domestiche: conferimento dei rifiuti recuperabili direttamente ai Stazioni Ecologiche Attrezzate e compostaggio domestico, secondo quanto previsto nel successivo art. 30;
 - b) alla quantità di rifiuti urbani che le utenze non domestiche dimostrano di aver avviato direttamente al riciclo secondo quanto previsto nel successivo art. 31.

Art. 29

CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.
3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune entro il 30 giugno con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo:
 - a) Modulo di comunicazione con il quale è manifestata sia la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1 e sia l'impegno espresso di non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuti urbani prodotti dalla propria attività. In ogni caso di violazione dell'impegno, anche se non formalizzato, trova applicazione il comma 7 del presente articolo;

b) Copia dei contratti sottoscritti con i singoli operatori privati di cui al comma 1;

4. Entro il 31 gennaio di ciascun anno l'utenza non domestica a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, deve trasmettere al comune/gestore la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente. In particolare, la documentazione deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;

b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

In difetto si procederà al recupero della TARI non versata, per l'anno di riferimento, con applicazione delle sanzioni, interessi ed oneri di legge.

Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui alla lett. a) del presente comma, il comune/gestore comunica l'esito della verifica all'utente.

5. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a 2 anni. È fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La richiesta, che produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve inderogabilmente essere presentata, a mezzo pec, al soggetto gestore entro il 30 giugno di anno. Nel caso di mancata risposta entro 30 giorni dalla richiesta, la stessa deve intendersi come accolta.

6. La riduzione viene applicata mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo a quello cui si riferisce la documentazione di cui al

comma 4, ovvero mediante rimborso dell'eventuale eccedenza pagata, in caso di incapacienza.

7. Nel caso in cui risulti comprovato il conferimento dei rifiuti di cui al comma 1 al servizio pubblico in violazione delle previsioni di cui al comma 3 lett. a) del presente articolo, si procederà al recupero della parte variabile per l'intero anno in cui si è verificato il conferimento con applicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione e degli interessi nella misura di legge.

8. Per le utenze non domestiche che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo, e quindi nell'assenza della prevista comunicazione presentata nei termini di cui sopra, permanendo conseguentemente le stesse all'interno servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani di cui al comma 1, trova applicazione, senza soluzione di continuità, la disciplina agevolativa vigente contemplata nel presente regolamento, se e nella misura in cui ne ricorrono i presupposti.

Art. 30

RIDUZIONI PER RACCOLTA E CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA ATTREZZATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE E PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che conferiscono direttamente il rifiuto recuperabile in maniera differenziata presso la Stazione ecologica attrezzata se esistente, è riconosciuta una riduzione in misura pari al 25 % della parte variabile della tariffa.
2. All'utenza domestica che effettua auto compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino si applica una riduzione in misura pari al 25 % della parte variabile della tariffa.
3. La riduzione di cui al comma 2, è riconosciuta su richiesta al Comune da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 445/2000 nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche e i controlli da parte del Gestore del servizio. La riduzione decorre dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore del servizio se è prevista o, negli altri casi, dalla data di presentazione dell'istanza stessa.
4. Il Gestore del servizio può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dal contribuente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica dell'auto compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate.

5. All'esito della verifica di cui al comma 4 il Gestore del servizio, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, invia specifica comunicazione a mezzo PEC al Comune per la revoca dell'agevolazione applicata.
6. In caso di cessazione dell'attività di compostaggio il contribuente è tenuto a darne formale comunicazione al Comune, riconsegnando altresì al Gestore del servizio la compostiera se ricevuta. La riduzione cessa in ogni caso di operare dalla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione anche in mancanza della relativa comunicazione.
7. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 31

RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RICICLO DI RIFIUTI URBANI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.
2. Tale riduzione è proporzionale alla quantità di rifiuti di cui al comma 1 che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.
3. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula:

$$[Q/(Kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,
- b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
- c) S è la superficie soggetta a TARI.

La riduzione così determinata non può in ogni caso eccedere la quota variabile del tributo.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando, a pena di decadenza, nei modi e nei termini di cui all'art. 28 bis, comma 4, apposita dichiarazione contenente, almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
 - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
 - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
 - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

Art. 32

RIDUZIONI UTENZE NON DOMESTICHE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Per le superfici delle utenze non domestiche in cui si abbia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali sono applicati gli abbattimenti indicati al successivo articolo 33.

Art. 33

RIDUZIONI PER LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In presenza di locali e/o aree in cui vi sia contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti speciali e non sia possibile circoscrivere la superficie in cui si formano questi ultimi, l'intera superficie tassabile è ridotta, a seguito di istanza presentata dal produttore del rifiuto corredata da idonea

documentazione, comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia, delle seguenti misure percentuali:

ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	30%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	30%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	30%
GOMMISTI	30%
AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	30%
LAVANDERIE E TINTORIE	30%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle Strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla Legge 833/1978)	30%

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia, in relazione alla potenziale produttività quali- quantitativa di rifiuti.
4. In assenza di richiesta da parte del produttore dei rifiuti o di presentazione della necessaria documentazione, non potrà essere applicato alcun abbattimento.
5. Nel caso di attività produttive che diano luogo, in via continuativa e prevalente, a rifiuti speciali, sono esclusi dalla tassazione, ai sensi del comma 1, anche i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano esclusi dalla detassazione i magazzini destinati, anche solo parzialmente e/o promiscuamente:
 - a) al deposito di prodotti o merci non impiegati nell'attività produttiva;
 - b) al deposito di prodotti o merci destinati alla vendita e/o commercializzazione;
 - c) al deposito di prodotti o merci destinati alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
6. Per fruire della riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone

l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Nel caso dei magazzini di cui al comma 5, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati all'attività produttiva di rifiuti speciali e che i medesimi sono destinati esclusivamente al deposito o allo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo.

Art. 34

ESENZIONE DAL TRIBUTO

1. Sono esenti dal tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) Unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica), previa verifica ed attestazione da parte dell'ufficio tecnico comunale su richiesta dell'utente e a decorrere dalla data di accertamento.

CAPO V

DISCIPLINA DEL TRIBUTO GIORNALIERO

Art. 35

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo giornaliero è dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani prodotti da tali soggetti.
2. L'occupazione o detenzione è considerata temporanea quando si protrae per periodo inferiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è determinata in rapporto ai metri quadrati occupati e al numero di giorni e loro frazioni di durata dell'occupazione.
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365), maggiorando il risultato del 100%.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del di quanto dovuto a titolo di canone ex art. 1, comma 816 e ss., della Legge 27 dicembre, n. 2019, n. 160.
6. Per tutto quanto non previsto dai commi da precedenti, si applicano, se e in quanto compatibili, le disposizioni relative al tributo annuale.

Art. 36

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo articolo 19 del D.lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii.

CAPO VI

DICHIARAZIONE E GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 37

OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 38

CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, al protocollo dell'Ente il quale rilascia apposita ricevuta.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le già menzionate modificazioni. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere, almeno:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - h) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
 - i) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione.
4. La dichiarazione, originaria/di attivazione, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere, almeno:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo [denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ..., codice fiscale, partita I.V.A., sede legale, attività prevalente e relativo codice ISTAT e CODICE ATECO (in mancanza del codice ATECO si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, con facoltà di sopralluogo)];
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e, per le unità immobiliari diverse da quelle di categoria D, i dati catastali dei locali e delle aree, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se esistente; nel caso di specchi acquei destinati ad ormeggio/posti barca devono essere indicati il n. della concessione, se presente, il n. complessivo dei posti barca, e comunque sempre la consistenza (larghezza x lunghezza) di ciascun o del singolo posto barca.
- d) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile ...);
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- g) i dati anagrafici relativi al proprietario se trattasi di immobile non di proprietà e gli estremi dell'eventuale contratto di locazione/comodato.
- h) il recapito postale, di posta elettronica/PEC [o fax] al quale inviare la dichiarazione;

5. La dichiarazione di originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve altresì contenere, al fine di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti:

- a) informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) le corrette modalità di conferimento dei rifiuti ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta
- c) le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio

6. La dichiarazione originaria/di attivazione, di variazione o di cessazione deve essere presentata direttamente all'ente (allo sportello fisico) o è inviata per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., con allegata copia del documento di identità o inviata in via telematica con posta certificata, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli, ovvero compilabile online. In caso di

invio postale fa fede la data risultante dal timbro postale di partenza, in caso di invio a mezzo mail, la data di ricevimento.

7. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di cui al comma 1, il tributo non è dovuto a decorrere dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione dell'occupazione, della detenzione o del possesso dei locali od aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso devono presentare la dichiarazione di subentro o di cessazione entro il termine di cui al comma 1.

9. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

10. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 39

TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL TRIBUTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:
 - mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (MODELLO F/24);
 - tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa).
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in

formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in N. 3 rate aventi scadenza:
 - entro il 31 maggio dell'anno di competenza;
 - entro il 31 agosto dell'anno di competenza;
 - dal 2 dicembre dell'anno di competenza;
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 66,67% totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o uguale a euro 5,00; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.
7. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e

analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

Art. 40

DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI ANCHE DEI VERSAMENTI ORDINARI

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.
2. Possono richiedere la rateizzazione i contribuenti:
 - a) che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) che versino o che si trovino in comprovate condizioni/situazioni economiche disagiate;
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
3. L'istanza di cui al comma 2 deve essere presentata, entro la scadenza del termine di pagamento riportata nell'avviso di pagamento di cui si chiede la rateazione, completa dell'eventuale documentazione di cui al medesimo comma. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento generale delle entrate tributarie comunali (ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) o da specifico regolamento disciplinante la concessione della dilazione/rateazione di pagamento approvato dall'Ente.

Art. 41

INTERESSI

1. In caso di dilazione, rateazione, rimborso e accertamento gli interessi dovuti sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 42

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione/avviso di pagamento utile dello stesso tributo;
 - b) rimessa diretta (rimborso), ai sensi del comma 1, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi di cui all'art. 41 a decorrere dalla data di esigibilità, ovvero dal giorno successivo allo scadere del 180°(centottantesimo) giorno dalla data di protocollo della richiesta dell'istanza.
3. Nel caso in cui il contribuente, ai sensi dell'art. 42 bis comma 4, abbia presentato l'istanza di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, l'importo di quanto eventualmente erroneamente già versato in eccesso è portato in detrazione nel primo avviso di pagamento utile successivo alla riposta, se capiente. Ove sia stata formulata istanza di rimborso, si procede ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 42 bis – RICHIESTE DI INFORMAZIONI, DI RETTIFICA E RECLAMI

1. Il contribuente può presentare al Comune richieste di informazioni, reclami scritti o richieste di rettifica degli avvisi di pagamento nei modi di cui all'art. 38, comma 6, del presente regolamento utilizzando l'apposita modulistica. In difetto la comunicazione contenere, almeno, le seguenti informazioni identificative del contribuente stesso:
 - a) il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - b) il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - c) il servizio a cui si riferisce il reclamo (*raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade*¹, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - d) il codice utente;
 - e) l'indirizzo e il codice utenza;
 - f) le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati
2. In relazione richieste scritte di informazioni e/o ai reclami scritti di cui al comma 1 il Comune provvede, di norma mediante posta elettronica/PEC, se indicata dal contribuente, entro 30 giorni lavorativi, a trasmettere apposita risposta nella quale sono indicati, almeno, il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
3. In relazione al reclamo scritto, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:
 - a) la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
 - c) l'elenco della eventuale documentazione allegata;

4. In relazione alla richiesta di rettifica del tributo dovuto quale risulta dai singoli avvisi di pagamento, il Comune provvede mediante raccomandata A/R o PEC, entro 60 giorni lavorativi a trasmettere apposita risposta nella quale, oltre a quanto previsto dal comma 2, devono essere indicati:

- a) la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- b) il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- c) l'elenco della eventuale documentazione allegata.

Si procede ai sensi dell'art. 42, comma 3.

Art. 43

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

- 4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori o uguali a € 5,00 per anno d'imposta.
- 5. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Art. 44

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

- 1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

CAPO VII

ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 45

ACCERTAMENTI

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. L'attività di controllo è effettuata sulla scorta del coordinato disposto di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 1, comma 792 e seguenti della Legge n. 160/2019 e ss.mm. ii..
3. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art.46

SANZIONI

1. In caso di accertamento di violazione alle disposizioni che disciplinano la tassa sui rifiuti ed al presente regolamento, verranno applicate le sanzioni previste ai commi da 694 a 701 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013.

Art. 47

CONTENZIOSO

1. Nella gestione del contenzioso vengono applicate le disposizioni vigenti in materia.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 48

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 50

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.
2. Dalla data di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento, in particolare il precedente “Regolamento di Disciplina Dell' Imposta Unica Comunale (IUC)” nella parte riguardante la TARI approvato con propria precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2015.

ALLEGATO A

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE (COMUNI FINO A 5.000 AB)

LE UTENZE NON DOMESTICHE SONO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI CATEGORIE:

Cat.	Descrizione attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie,
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, pluri-licenze
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Pluri-licenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night-club